

COMUNE DI AZZANO DECIMO ————— PROVINCIA DI PORDENONE

Rep. n. 3.789

CONTRATTO

PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI GAS E RELATIVO

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue addì quattro del mese di luglio nell'Ufficio Comunale di

Segreteria del Comune di Azzano Decimo

Avanti a me

dott. Lorenzon Giorgio, Segretario del Comune medesimo, autorizzato a

rogare i contratti nei quali il Comune e' parte ai sensi dell'articolo 97 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti i Signori: _____

1) GREGORIS PIERGIUSEPPE, nato ad Azzano Decimo (PN), il 10 marzo

1949, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto ed interesse del

Comune di Azzano Decimo nella sua qualita' di responsabile del Settore

Patrimonio - Manutenzioni - LL. PP. - Ecologia - Ambiente e Protezione

Civile del Comune medesimo (codice fiscale 80001730938), di seguito

denominato "Comune", ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267

del 18 agosto 2000, in forza del Decreto Sindacale n. 10 in data 06 aprile

2000 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in

data 09 aprile 2002: _____

2) PANONTIN PAOLO, nato a San Vito al Tagliamento (PN), il 06 gennaio

1963, il quale interviene e stipula il presente atto in nome, per conto ed

interesse della Societa' "MULTISERVIZI AZZANESE - Societa' a

responsabilita' limitata con unico socio - con sede in Azzano Decimo, Piazza

ATTESTAZIONE EX ART. 36 LEGGE n. 340/2000

23 LUG. 2002

atto regio a Pordenone

al N. 3854 I con liquidat e 133/44 di cui per imposta ipot. e CATATALE e

ORIGINALE



OK

Libertà, n. 1 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Pordenone 91054280937), nella sua qualità di Amministratore Unico della

società medesima, di seguito denominata "Società", dall'altra parte. _____

I predetti componenti, della cui veste e poteri lo Segretario sono certo, previa

rinuncia, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni,

mi richiedono di ricevere il presente contratto in forza del quale convengono

e stipulano quanto segue: _____

Art. 1 - Oggetto del Contratto _____

Il Comune di Azzano Decimo concede ed affida alla Società Multiservizi

Azzanese, Società a responsabilità limitata con unico socio, che accetta, la

gestione degli impianti e delle reti gas e relativo servizio di distribuzione in

tutto il territorio comunale, di gas metano canalizzato per uso domestico,

riscaldamento, attività artigianali, industriali, commerciali ed ogni altro uso. —

Il Comune concede inoltre in uso alla "Società", l'esistente impianto di

ricezione, misura e distribuzione gas di proprietà. _____

La gestione del servizio avverrà, per tutta la durata del presente contratto, sia

utilizzando l'impianto esistente sia tutti quelli che la "Società" realizzerà per

quanto qui pattuito e nei limiti del contratto di fornitura stipulato con il

Soggetto Fornitore. _____

Art. 2 - Impegno del Comune. _____



Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non concedere

autorizzazioni a terzi per il collocamento di condutture gas per gli usi previsti

dalla presente sul territorio comunale. _____

Art. 3 - Durata del Contratto. _____

Il contratto avrà la durata di anni 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data della



sua sottoscrizione.

E' esclusa la possibilita' di tacito rinnovo.

La "Societa'", alla scadenza, avra' il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al Comune.

Alla scadenza la "Societa'" dovra' consegnare l'impianto indipendentemente

dall'esistenza di eventuali suoi crediti e quindi senza poter vantare il diritto di

ritenzione.

Alla scadenza, qualora risultasse da apposita perizia una diminuzione della

funzionalita' degli impianti imputabile a cattiva e insufficiente manutenzione,

la "Societa'" dovra' versare al Comune un corrispettivo per la loro

sistemazione.

Art. 4 - Impianto attuale.

La "Societa'" prendera' in consegna l'impianto, previa sottoscrizione dello

stato di consistenza.

Nell'ipotesi che in detto impianto esistessero vizi, difetti o situazioni di non

rispetto delle normative e legislazioni vigenti, la "Societa'" si impegna ad

eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi atti a rendere l'impianto

perfettamente idoneo al servizio pubblico di distribuzione del gas ed a

garantire il necessario grado di sicurezza. Tali interventi, previo accordo con

il Comune, potranno essere sostituiti di quelli previsti dal progetto industriale

allegato al presente documento.

La "Societa'" si assume l'obbligo di eseguire la manutenzione ordinaria e

straordinaria dell'impianto ed a subentrare in tutte le obbligazioni attinenti a

tale ambito che gravano sul proprietario, esonerandolo da ogni responsabilita'

COMUNE DI

COMUNE DI

COMUNE

LEI 1/2000/Art. 10

in merito.

Art. 5 - Potenziamento ed estensione dell'impianto.

1) Tutti i potenziamenti e le estensioni dell'impianto, le costruzioni di nuovi

impianti nell'ambito del territorio del Comune, sia nelle aree in cui già esiste

l'impianto, sia per le estensioni in aree attualmente prive di rete di

distribuzione, dovranno essere eseguite a cura e spese della "Società".

2) La "Società" si impegna inoltre ad eseguire a propria cura e

spese gli estendimenti rete, qualora sul nuovo tratto di estensione di rete

primaria (allacciamenti esclusi), sia prevista una densità media di 1 utente

ogni 10 metri di impianto stradale da eseguire.

3) In caso di estensioni della rete che comportino un indice di densità

inferiore al minimo sopraindicato, i gruppi di utenti dovranno rimborsare la

"Società" per le sole spese relative alla parte di impianto eccedente il

suddetto indice, calcolate in base al prezzario di cui al Regolamento di

fornitura.

4) Nell'ipotesi di concorso privato alle suddette spese, il tratto stradale

dell'impianto in estensione eseguito con il contributo resterà di proprietà della

"Società", per la durata di vigenza del Contratto e al termine verrà devoluto al

Comune, senza indennizzo alcuno.

5) Independentemente dall'indice di densità, il Comune potrà sempre

richiedere l'estensione della rete di distribuzione, in tal caso la "Società" avrà

diritto al rimborso delle spese sostenute per la sola quota di supero

dell'indice.

6) Per la determinazione delle spese relative alle estensioni della rete di

distribuzione, si rimanda al Regolamento per la fornitura.

Per quanto sopra, ai sensi dell'Art. 16 del presente documento, la "Società" è

tenuta a presentare annualmente al Comune la specifica dei beni che non saranno oggetto di rimborso a fine concessione.

Art. 6 - Modalità di esecuzione dei lavori.

La "Società" si impegna a trasmettere al Comune entro ottobre di ogni anno,

una relazione illustrante gli interventi programmati per l'anno successivo; le

eventuali osservazioni e rilievi del Comune sul contenuto dei suddetti

documenti, dovranno essere comunicati alla "Società" entro trenta giorni dal

loro ricevimento.

Gli interventi dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, le

cui determinazioni saranno vincolanti per la "Società".

La "Società" dovrà ottenere tutte le autorizzazioni da parte di Uffici ed Enti

competenti previsti da leggi, regolamenti e normative vigenti.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della "Normativa per la

regolamentazione degli scavi e dei ripristini di strade interessate dalla posa di

tubazioni" tempo per tempo vigente presso il Comune, dei regolamenti e

leggi vigenti e comunque della buona tecnica, tenendo sollevato ed indenne

civilmente e penalmente il Comune da ogni e qualsiasi danno in

conseguenza dei lavori stessi.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore e

d'emergenza, nel qual caso verrà data successiva tempestiva

comunicazione al Comune, la "Società" ha l'obbligo di preavvisare per

iscritto, almeno sette giorni prima dell'intervento, allegando la planimetria

delle aree interessate, il tracciato delle tubazioni, le opere edili da

eseguire e gli altri eventuali ulteriori dettagli di interesse, per ottenere il

COMUNE

11/11/2011

COMUNE

11/11/2011



consenso e le prescrizioni relative.

La "Società" dovrà inoltre dare avviso agli altri utenti del sottosuolo dei lavori

di scavo che intende eseguire per gli accordi necessari.

I lavori che interessano il suolo pubblico dovranno sempre essere eseguiti

con la massima sollecitudine e gli scavi dovranno rimanere aperti per il

tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

Non dovrà essere toccato alcun manufatto del Comune o di terzi senza

avere dato tempestivo preavviso al Comune ed aver ricevuto la competente

autorizzazione.

Art. 7 - Devoluzione degli impianti a fine Contratto.

A fine contratto i beni ancora in esercizio, costituenti l'impianto gas originario

concesso dal Comune in uso alla "Società" ai sensi dell'art. 1 del presente

contratto, passeranno integralmente e totalmente gratuitamente al Comune,

così come gli impianti ricadenti nelle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5

dell'Art. 5 del presente documento, diverranno proprietà del Comune a fine

contratto e per questo, nessun indennizzo o rimborso è dovuto alla "Società".

Mentre, sempre a fine contratto, tutte le migliorie, i potenziamenti, le

estensioni, le sostituzioni apportate dalla "Società" saranno oggetto di

rimborso a favore della "Società" ai sensi del D. Lgs. 164 del 23.5.2000 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Occupazione di suolo e sottosuolo.

Il Comune concede alla "Società" per tutta la durata del contratto il diritto di

costruire e mantenere cabine di decompressione, condutture e tutte le

installazioni inerenti la distribuzione del gas sul suolo, sottosuolo e

soprasuolo comunale.

Stampa circolare con il numero "14007" e il numero "1000".

Stampa circolare con il numero "1000" e il numero "1000".

Handwritten signature in the top right section.

Handwritten signature in the middle section.

Handwritten signature in the bottom left section.

La "Società" si assume l'onere di eventuali tasse o imposte di occupazione

del suolo.

Tutti gli interventi su suolo pubblico che comportino manomissione della

pavimentazione stradale, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli

Uffici Comunali competenti.

Art. 9 - Estensione a Comuni vicini.

L'eventuale estensione del servizio gas a Comuni vicini, mediante impianti

posti nel territorio del Comune, potrà avvenire solo dopo che la "Società",

avanzata la richiesta, abbia ricevuto il formale assenso del Comune

concedente e ciò non produca nocumento quali-quantitativo al servizio del

Comune. Comunque, a fine contratto, il Comune dovrà ricevere l'impianto

gas in assoluta autonomia tecnico-funzionale.

Art. 10 - Allacciamento delle utenze e relativi oneri.

La "Società" dovrà costruire le opere di allacciamento della rete di

distribuzione sino al misuratore incluso, secondo razionali criteri di sicurezza

tecnica ed in conformità con le norme vigenti.

L'utente dovrà procurarsi dal proprietario dello stabile l'autorizzazione per

l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà.

Per la realizzazione delle predette opere (presa stradale derivata dalla

condotta principale e sue eventuali derivazioni, eventuali colonne montanti

con giunti dielettrici e rubinetti di intercettazione, tronchetti trasversali con

attacco per misuratori, fornitura e posa misuratori) la "Società" potrà




richiedere il versamento di un contributo di allacciamento a fondo perduto

determinato dal Regolamento di fornitura.

Per l'allacciamento di edifici cittadini di proprietà o gestiti dal Comune, adibiti

1000

199 / 2000 / 11



a servizi pubblici, non verrà richiesto alcun contributo di allacciamento e

per tanto le opere necessarie saranno eseguite gratuitamente.

Il Comune avrà sempre facoltà di verificare la congruità degli importi richiesti

all'utenza.

per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti di utenza dovranno essere

eseguiti esclusivamente dalla "Società" o da Ditte qualificate da essa

autorizzate.

Art. 11 - Caratteristiche del gas.

La "Società" immetterà nella rete di distribuzione normalmente gas naturale

con le stesse caratteristiche di quello acquistato dal Soggetto Fornitore,

avente un potere calorifico medio di riferimento di 9,2 Mcal/mc standard

misurato alla pressione di 760 mm di Hg ed alla temperatura di 15°C.

La "Società" è autorizzata ad integrare il gas metano con altro combustibile,

avente caratteristiche tecniche equivalenti.

Qualora si rendesse necessario od opportuno sostituire totalmente il gas

metano con altro gas combustibile, questo dovrà avere le caratteristiche

idonee per l'uso cui viene destinato.

In tal caso saranno presi opportuni accordi tra il Comune e la "Società"

anche in merito alle tariffe di vendita ed ai costi di eventuali trasformazioni

sulle utenze.

La pressione di distribuzione del gas deve essere idonea per gli usi previsti.

La pressione media presso gli utenti è stabilita in 18 m/mbar e potrà variare


da un minimo di 15 m/mbar ad un massimo di 25 m/mbar, salvo casi

particolare richiesti dall'utente.

Il Comune ha facoltà di controllare che il gas erogato corrisponda alle



10/11/2014



caratteristiche fissate.

Art. 12 - Sospensione della fornitura da parte del Soggetto Fornitore.

In caso di sospensione temporanea di erogazione del gas naturale da parte

del Soggetto Fornitore che non dipenda da inadempienza della "Società", le

Parti dovranno trovare una soluzione alternativa in modo che l'utenza possa

avere la somministrazione del gas.

Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo superiore ad un

anno, anche per cause imputabili alla "Società", il presente contratto si

intende risolto; in tale ipotesi l'intero impianto dovrà essere consegnato al

Comune.

Il previsto rimborso ai sensi del D. Lgs n. 164/2000 sarà dovuto solo ed

unicamente se la durata della gestione è risultata inferiore al 50%

(cinquantapercento) della durata contrattuale prevista.

Art. 13 - Fornitura del gas.

I rapporti intercorrenti fra la "Società" e i clienti sono disciplinati dal

"Regolamento per la fornitura di gas naturale" allegato al presente contratto,

di cui fa parte integrante, sotto la lettera "A".

Detto "Regolamento" potrà essere aggiornato dalla "Società" in accordo con

il Comune nel corso della convenzione per tenere conto di nuove eventuali

situazioni.

Entro sei mesi dalla stipula del presente contratto e successivamente entro

sei mesi dalla data di approvazione di ogni aggiornamento da parte del

Comune, la "Società" provvederà, a propria cura e spese, a distribuire a tutti i

clienti una copia del nuovo Regolamento.

La fornitura del gas sarà fatta a misura ed i contatori, preventivamente

Stampa circolare con il nome "AZZANO" visibile.

Stampa circolare con il nome "AZZANO" visibile.

Handwritten signature in the top right section of the document.

Handwritten signature in the middle section of the document.

Handwritten signature in the bottom section of the document.

sottoposti a verifica governativa prescritta dalla legge, saranno del calibro

che la "Società" riterrà adeguato alle singole forniture.

Art. 14 - Tariffe di vendita del gas.

Il gas, misurato presso l'utente con normale contatore per gas bollato dall'Ufficio Metrico, verrà ceduto agli utenti con tariffe determinate secondo la

metodologia stabilita con Delibera n. 237 del 28.12.2000 dell'Autorità

La "Società", quale distributore, nonché se ed in quanto fornitore (venditore),

si impegna, ai sensi dell'Art. 7 della deliberazione n. 237 del 28.12.2000

dell'autorità a proporre un trattamento agevolato, per tutte le utenze intestate

al Comune ed agli Enti per i quali il Comune stesso provvede ai pagamenti

del consumi gas, che sia equivalente ad una riduzione pari al 20%

(ventipercento) della tariffa di vectoramento.

Qualora venisse a mancare una specifica regolamentazione legislativa per la

determinazione delle tariffe, la determinazione delle nuove tariffe con una

specifica regolamentazione degli aggiornamenti, verrà definita con

amichevole trattativa tra le Parti; in mancanza di accordo, tale compito sarà

demandato al Collegio Arbitrale di cui all'Art. 23.

Alle tariffe gas andranno aggiunte le imposte governative e le addizionali

previste dalla legge.

Art. 15 - Corrispettivo.

La "Società" corrisponderà al Comune, quale corrispettivo per l'affidamento

del servizio un canone annuo per tutta la durata del contratto.

(24 ann.)

La "Società" si impegna a corrispondere annualmente al Comune un canone

di convenzione calcolato moltiplicando l'importo di € 0,04

(zerovirgolazeroquattro) per i metri cubi distribuiti annualmente a qualsiasi

titolo e per qualsiasi uso e consumo, nel territorio comunale (compreso

quanto distribuito per le utenze in deroga ed i consumi pubblici);

Il canone verrà erogato al Comune entro il 30 giugno di ogni anno e sarà

calcolato sulla base dei mc di gas distribuiti nell'anno immediatamente

precedente.

L'importo di €/mc 0,04 (zerovirgolazeroquattro) utilizzato quale moltiplicatore

per il calcolo del canone di concessione, sarà assoggettato a rivalutazione

ISTAT sulla base delle variazioni dell'indice relativo al costo della vita per le

famiglie di operai ed impiegati, rilevate nel dicembre di ogni anno, rispetto al

dicembre dell'anno immediatamente precedente.

L'importo del canone annuale sarà assoggettato ad IVA e quindi debitamente

fatturato dal Comune.

Alla fine di ogni anno la "Società" fornirà al Comune (entro il febbraio

dell'anno successivo) il calcolo del canone accompagnato dalla

documentazione ufficiale comprovante l'entità del mc. di gas

distribuiti.

In prima applicazione dell'anno 2002 il quantitativo del mc. distribuiti sarà

determinato in rapporto diretto all'effettivo periodo di gestione, sul totale dei

mc. distribuiti nell'anno; il corrispondente importo sarà versato al Comune



entro il mese di gennaio 2003.

Art. 16 - Altri obblighi della "Società".

La "Società", per l'intera durata del presente contratto si obbliga ad effettuare

la manutenzione straordinaria e ordinaria di impianti e tubazioni, con esonero

del Comune da ogni responsabilità al riguardo, al fine di:



- mantenere sempre in perfetta efficienza l'impianto in modo che ne sia

garantito il funzionamento e continuità della regolare erogazione del gas

secondo le leggi vigenti;

- osservare e fare osservare, nei limiti delle sue competenze relative alla

gestione del servizio, le norme vigenti, in particolare quelle norme di

sicurezza e di igiene che, durante l'esercizio del contratto venissero stabilite

in riferimento al servizio gas; in particolare la "Società" si impegna fin da ora,

al totale ed assoluto rispetto della delibera n. 236 del 28/12/2000 dell'Autorità

dell'Energia Elettrica e del Gas denominata "ADOZIONE DIRETTIVA

CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA E DELLA

CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS A MEZZO DI

RETI A MEDIA E BASSA PRESSIONE";

- osservare ed applicare le direttive sulla "TRASPARENZA DEI DOCUMENTI

E SULLA QUALITA' COMMERCIALE DEI SERVIZI GAS" di cui alle Delibere

dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n. 42 del 14/4/1999 e n. 47 del

2/3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- osservare ed applicare i disposti del Regolamento di fornitura che fa parte

integrante del presente contratto;

- osservare ed applicare nei confronti del personale da essa dipendente, le

norme sui Contratti Collettivi di Lavoro e l'obbligo delle assicurazioni

assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche;

- tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che

derivasse a terzi in dipendenza e conseguenza della presente concessione e

risarcire eventuali danni arrecati al Comune;

- assicurare per un importo pari al valore dell'impianto, con un minimo di €

LINEA

10/10

LINEA

10/10

7.750.000,00 (settemilioni settecentocinquanta mila/00) l'impianto stesso e

l'esercizio di esso contro i rischi per responsabilità civile verso terzi,

depositando presso il Comune una copia della polizza assicurativa (o

documento sostitutivo equivalente), che andrà annualmente aggiornata, sulla

base dei dati ISTAT,

- fornire un servizio ininterrotto di reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni

l'anno;

- fornire al Comune, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli schemi degli

impianti e le planimetrie delle reti su supporto informatico C.A.D. così

risultanti della situazione di fatto al 31 dicembre dell'anno immediatamente

precedente.

La "Società" inoltre si obbliga per l'intera durata del presente contratto, a

porre in atto tutte le iniziative che rispondono ai principi fondamentali per la

tutela dei cittadini al riguardo dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici,

così come previsto nel D.P.C.M. del 27 gennaio 1994 e successive misure

legislative, regolamentari ed amministrative che daranno piena effettività ai

principi contenuti nella direttiva stessa.

Art. 17 - Vigilanza e controllo del Comune.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi a

quanto previsto dal presente contratto, che il gas distribuito risponda alle



caratteristiche previste e che le tariffe di vendita del gas praticate dalla

"Società" alle utenze siano quelle fissate in base all'Art. 14.

La "Società" dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati

ufficialmente designati dal Comune dovessero compiere per l'esercizio di


tale controllo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art 18 - Obblighi del Comune.

Il Comune dovrà rilasciare gli atti e i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione del servizio, con puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative di sua competenza (es.: autorizzazioni, acquisizioni di contributi ed incentivi, ecc.).

Il Comune si impegna a fare avvisare tempestivamente la "Società" prima di iniziare ed autorizzare qualsiasi lavoro nel sottosuolo delle vie o piazze ove siano collocate tubazioni del gas.

La "Società" è tenuta alla segnalazione dell'ubicazione dei propri impianti

formando stralci delle planimetrie.

Art 19 - Autonomia dell'impianto.

Alla scadenza del contratto la "Società" dovrà rendere al Comune un

impianto autonomo ed efficiente secondo la normativa vigente alla scadenza,

senza che siano necessari interventi da parte del Comune, ciò vale anche ed

in particolare nell'ipotesi che la "Società" collegasse tra loro più impianti

limitati.

L'onere per lo collegamento dell'impianto per rendere autonoma la rete

comunale o parte di essa, dovrà essere a carico della "Società" ed i lavori

dovranno essere terminati l'anno antecedente la scadenza del contratto.

Art. 20 - Cauzione.


La "Società", a garanzia degli obblighi tutti assunti con il presente contratto,

ha costituito cauzione definitiva dell'importo di €. 260.000,00.= (EURO

duecentosessantamila/00) mediante atto di fidejussione della Banca di

Credito Cooperativo Pordenonese - Soc. Coop. a resp. lim. - sede di

Azzano Decimo, in data 03 luglio 2002, n. 4.171; l'importo della fidejussione



sara' aggiornato annualmente sulla base dei dati ISTAT e la "Societa'" si

impegna a rinnovarla, alla scadenza, per la durata del presente contratto.

L'aggiornamento della cauzione avverrà in concomitanza con il pagamento del canone di cui all'art. 15.

Il Comune potrà avvalersi della cauzione in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, di risarcimento di danni nonché a rimborso delle somme

che il Comune dovesse sostenere per colpa della "Societa'".

La "Societa'" ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia

dovuto avvalersi in tutto o in parte.

Art. 21 - Trasferimento del Contratto.

E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto,

dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dal presente

contratto senza il preventivo consenso scritto dal Comune.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori

spese e danni che derivassero al Comune per effetto di inadempienza.

Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi

previsti dal contratto a carico della "Societa'" che potranno da questi essere

appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico

responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri

previsti nel presente contratto.


In caso di cessione autorizzata, la "Societa'" resterà responsabile verso il

Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente

contratto.

Art. 22 - Revoca e decadenza del contratto.

Nei casi di scioglimento, cessione o fallimento della "Societa'" il presente



contratto si intenderà automaticamente revocato.

La decadenza del contratto potrà inoltre essere pronunciata dal Comune nei

seguenti casi:

inosservanza nell'applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro nei confronti

del personale dipendente della "Società";

- trasferimento a terzi del contratto al di fuori di quanto previsto nell'Art. 21;

sospensione della fornitura del gas per più di 3 (tre) giorni consecutivi per

cause non dipendenti da forza maggiore debitamente comprovate;

- mancata integrazione o ricostruzione della cauzione definitiva di cui all'Art.

20;

- inosservanza dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e

successive misure legislative regolamentari ed amministrative che daranno

piena effettività ai principi contenuti nella direttiva stessa.

In tutti i casi sopra riportati, prima di deliberare la decadenza, il Comune farà

pervenire alla "Società" una diffida, dando un termine non inferiore a 30

(trenta) giorni e non superiore ai 90 (novanta) giorni solari, per eliminare le

inadempienze e le irregolarità.

In caso di revoca o decadenza del contratto il Comune entrerà in possesso di

tutti gli impianti, anche di quelli realizzati dalla "Società" senza

corresponsione alcuna alla "Società".


Art. 23 - Collegio arbitrale.

La "Società" elegge il proprio domicilio legale nel territorio del Comune di

Azzano Decimo.

Tutte le controversie che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per

l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche



per quanto in essa non espressamente contemplato ma afferente

all'esercizio del servizio, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri,

da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in

diritto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.

Il Collegio Arbitrale sarà di natura rituale e di diritto.

Art. 24 - Norma transitoria.

Le parti concordano sulla necessità di ridefinire gli aspetti normativi ed

economici del presente contratto e suoi allegati nell'eventualità che gli stessi

non risultassero compatibili con gli emanandi documenti di cui al D. Lgs. 164

del 20.6.2000 e mandati per competenza all'Autorità dell'Energia Elettrica

e del Gas.

Le condizioni fissate dagli emanandi futuri documenti devono considerarsi

clausole minime non derogabili, migliori condizioni previste dal contratto e dal

Regolamento di Fornitura dovranno essere mantenute ed integralmente

applicare.

Rimane comunque inteso e stabilito che gli aspetti economici per la

determinazione del canone, rimarranno confermati così come regolamentato

dal contratto per tutta la durata dello stesso e per nessuna ragione potranno

essere oggetto di ridefinizione futura.

Art. 25 - Spese contrattuali.

Tutte le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, registrazione, ecc.)

conseguenti al presente atto sono a totale carico della "Società".

Art. 26 - Registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto e' di €.

7.680.000,00 = (EURO settemilionesicentottantamila/00), pari al

RECINCO

109



volume/annuo di gas erogato (8.000.000 di mc.) per il corrispettivo di cui

all'articolo 15, per la durata del contratto; si richiede la registrazione dello

stesso con l'applicazione della relativa imposta in misura fissa ai sensi

dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, assunto il corrispettivo soggetto ad I.V.A.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive

modificazioni ed integrazioni, informa la "Societa" che i dati contenuti nel

presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti comunali in materia.

Art. 28 - RINVIO ALLE NORME.

Per quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno riferimento alle

normative vigenti in materia. Il Legale Rappresentante della "Societa"

dichiara che non esistono né a proprio carico, né a carico della "Societa"

stessa cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10

della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni, nonché tentativi di

infiltrazioni mafiose di cui all'art. 4 - comma 4 - del Decreto Legislativo n.

490/1994 e successive modificazioni; ove tale dichiarazione non venga

confermata con la "INFORMAZIONE" già richiesta alla competente

Prefettura, il Comune recedera dal presente contratto ai sensi dell'art. 11 del

D.P.R. n. 252/1998.

E richiesto, lo Segretario ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura

alle parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà.

Dopo di che il contratto e l'allegato "A" vengono firmati dai contraenti e da me

Segretario rogante.

OK

COMUNE DI AZZANO DECIMO

Piazza Libertà, 1
33082 AZZANO DECIMO (PN)
Settore Lavori pubblici - Patrimonio
Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile



RACC. A MANI

Spett.le
MULTISERVIZI AZZANESE S.U. a r.l.
Viale Trieste
AZZANO DECIMO

OGGETTO: Proroga periodo transitorio gestione servizio distribuzione gas.

Con la presente si comunica che la Giunta Comunale con proprio atto n. 41 del 28.02.2005, esecutivo, ha deliberato la proroga di un anno della durata del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale.

Pertanto la concessione in atto alla Multiservizi non terminerà il 31.12.2007 bensì il 31.12.2008.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Azzano Decimo, il 8-03-2005

AZZANO DECIMO
SECTORE LL.PP.-PATRIMONIO
RISPONSABILE
GREGORIS GEOM. PIERGIUSEPPE -
UFFICIO TECNICO

Settore di riferimento: Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Protezione Civile
Servizio competente: Patrimonio
Responsabile del procedimento: Geom. Piergiuseppe Gregoris
Responsabile dell'istruttoria: Geom. Verol Marstella (tel. 0434/636730)

COMUNE DI AZZANO DECIMO

PROVINCIA DI PORDENONE

Copia del Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 28 febbraio 2005

OGGETTO

Proroga gestione del servizio di distribuzione del gas - Multiservizi Azzanese s.u.a.r.l.-

Nell'anno duemilacinque il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 12:20, nel Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	BORTOLOTTI Enzo - Sindaco	p
2	BETTOLI Vittorio - Vice Sindaco	p
3	BORIA Michele - Assessore	p
4	BORTOLUS Angelo Franco - Assessore	p
5	MASCARIN Gino - Assessore	p
6	PICCINI Massimo - Assessore	p
7	SEGATTO Angelo Roberto - Assessore	p
8	TESOLIN Alessandro - Assessore	p

Sindaco il Sig. Enzo BORTOLOTTI

Assiste il dott. Giorgio Lorenzon nella sua qualità di Segretario
 Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla esposizione dell'argomento sopra riportato.
 Invita quindi la Giunta Comunale a voler adottare le proprie determinazioni.
 Dopo di che,

(l.to Patricia Calderan)

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il 04/03/05 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Comunicata al Capigruppo Consiliari
 il 04/03/05
 Prot. n. _____



1. disporre di tutto il tempo necessario per porre in essere la realizzazione del progetto di rafforzamento e sviluppo della Società, quali motivazioni previste fin dalla fase di costituzione della Società stessa. Gli scopi e le finalità sono quelle di attuare le opportune scelte per l'individuazione di collaborazioni con imprenditorialità private al fine di attuare il consolidamento e la competitività della Società, oltre che nel settore del gas, anche in altri ambiti e servizi.

Considerato che il Comune dal canto suo ha interesse all'utilizzazione massima del periodo transitorio per le seguenti motivazioni:

- che la suddetta facoltà può essere esercitata soltanto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004, pubblicata sulla G.U.R.L. n. 215 del 19 settembre 2004 e in vigore dal 4 ottobre 2004;
- che l'art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 ha attribuito ai Comuni la facoltà di prorogare di un anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse;
- che la Società può continuare a gestire il servizio fino alla fine del periodo transitorio, secondo la speciale disciplina introdotta dal d.lgs. n. 164 del 2000 e poi modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 2004, n. 239;
- che la società Mutiservizi Azzanese è stata costituita per trasformazione dell'allora in essere gestione in Società di capitali e come tale di totale proprietà del Comune di Azzano Decimo, il tutto ai sensi del punto 1, dell'art. 15 del D.L.vo 164/00 n. 164;
- che il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale attualmente è gestito dalla Mutiservizi Azzanese s.u. a r.l.;

Premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

<p>IL SEGRETARIO COMUNALE (f.to G. Lorenzon)</p>	<p>At sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.</p>
<p>IL RESPONSABILE SETT. FINANZE (f.to V. Pin)</p> <p>La presente delibera non presenta aspetti di rilievo sotto il profilo della regolarità contabile.</p>	<p>IL RESPONSABILE (f.to P. Gregoris)</p> <p>Art. 49, comma 1, del D. L. vo n. 267/2000.</p> <p>Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'</p>

2. dare da subito certezze e tempi necessari per consentire la continuità di una corretta, efficiente ed efficace operatività alla Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. attraverso la realizzazione dei piani d'investimento in essere per il potenziamento, l'ammmodernamento e lo sviluppo degli impianti, assicurando la continuità della qualità e sicurezza del servizio finalizzata alla migliore considerazione per il cittadino - utente;

3. dare al Comune, per il maggior tempo possibile, certezze in ordine alla entità degli introiti derivanti dal canone di affidamento, così come previsto dal contratto di servizio in essere e contemporaneamente consentire di procrastinare le incertezze circa la possibilità di reperire un nuovo ed adeguato gestore del servizio di distribuzione disponibile ad offrire condizioni sufficientemente remunerative per il Comune;

Visto l'art. 1, comma 69 della legge n. 239 del 2004;

Visto l'art. 48 del Testo Unico degli Enti locali n. 267 del 2000 che attribuisce alla Giunta la competenza ad assumere tutte le decisioni non rientranti fra gli atti di indirizzo e fondamentali espressamente riservati dall'art. 42 alla competenza del Consiglio comunale;

Visto che la decisione atiene alla determinazione della data di scadenza di un rapporto di servizio già in corso, nell'ambito e nei limiti della complessiva disciplina transitoria determinata dalla legge, e non già ad una nuova concessione di servizi pubblici;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo 267/2000 e dell'art. 73, comma 4 dello Statuto comunale;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di prorogare di un anno la durata del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale da parte della Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. -

Indi, con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano, su proposta del Presidente, il presente provvedimento viene dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

(f.to E. Bortolotti)

IL SEGRETARIO

(f.to G. Lorenzon)

Si attesta, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/03/05 al 19/03/05 senza riportare denunce, reclami o richieste di assoggettamento a controllo.
L1, 21/03/05

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

(f.to Patricia Calderan)

Modifiche al contratto di servizio per la gestione degli impianti e della rete di distribuzione del gas metano. Revoca deliberazione giunta n. 98/2005.

OGGETTO

Copia del Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 28 settembre 2005

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI AZZANO DECIMO



COPIA
Verbale n. 178

OK

Nell'anno duemilacinque il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 13:00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	BORTOLOTTI Enzo - Sindaco	P
2	BETTOI Vittorio - Vice Sindaco	P
3	BORIA Michele - Assessore	P
4	BORTOLUS Angelo Franco - Assessore	P
5	MASCARIN Gino - Assessore	P
6	PICCINI Massimo - Assessore	A
7	SEGATTO Angelo Roberto - Assessore	P
8	TESOLIN Alessandro - Assessore	P

Sindaco il Sig. Enzo BORTOLOTTI

Assiste il dott. Giorgio Lorenzon nella sua qualità di Segretario

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente

dichiara aperta la seduta e procede alla esposizione dell'argomento sopra riportato.

Invita quindi la Giunta Comunale a voler adottare le proprie determinazioni.

Dopo di che,

Certifico lo sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il 30/09/05 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Prot. n. _____

il 30/09/05

Comunicata al Sig. Prefetto

Prot. n. _____

il 30/09/05

Comunicata ai Capigruppo Consiglieri

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

(f.to Patricia Calderan)

La Società prenderà in consegna l'impianto, previa sottoscrizione dello stato di consistenza.
"Art. 4 - Impianto attuale.

1) di modificare gli articoli 4, 5, 7 e 10 del contratto di cui in premessa secondo il testo di seguito indicato:

DELIBERA

Con voto unanime, reso per alzata di mano,

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 73, comma 4 dello Statuto comunale;

Visto, in particolare, il nuovo testo degli articoli 4, 5, 7 e 10 del contratto;

- che in tale atto, per refusi dattilografici, non è stata correttamente riportata la volontà dell'Amministrazione e della ditta appaltatrice, per cui si rende necessaria la riformulazione delle modifiche;

- che con deliberazione giuntale n. 98 del 18 maggio 2005, immediatamente eseguibile, sono state apportate, su richiesta della Società affidataria, alcune modifiche a tale contratto relativamente alla competenza ad eseguire alcuni interventi sugli impianti e la rete;

- che con contratto in data 04.07.2002, n. 3798 di rep., registrato a Pordenone il 23 luglio 2002, al n. 3854, Mod. I°, il Comune di Azzano Decimo ha affidato alla Società Multiservizi Azzanese S.r.l., a totale partecipazione comunale, la gestione degli impianti e della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale;

Premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

<p>Al sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE (f.to G. Lorenzon)</p>	<p>Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n.267/2000.</p> <p>IL RESPONSABILE (f.to P. Gregoris)</p> <p>La presente delibera non presenta aspetti di rilievo sotto il profilo della regolarità contabile.</p> <p>IL RESPONSABILE SETT. FINANZE (f.to V. Pin)</p>
--	---

Nell'ipotesi che in detto impianto esistessero vizi, difetti o situazioni di non sicurezza, La Società si assume l'obbligo di eseguire sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria ed a subentrare in tutte le obbligazioni attinenti a tale ambito che gravano sul proprietario, esonerandolo da ogni responsabilità in merito.

Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria restano a carico della Società, mentre quelli relativi alla manutenzione straordinaria verranno finanziati dal Comune stesso.

La Società, prima di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, dovrà presentare al Comune il preventivo di spesa che dovrà essere approvato e finanziato dallo stesso.

Nel caso d'intervento urgente ed indifferibile necessario a garantire la continuità del servizio, evitare danneggiamenti a persone e/o cose e garantire la pubblica incolumità, i lavori, previa comunicazione al Comune, potranno essere eseguiti anche senza la preventiva autorizzazione dello stesso. A fine lavori la Società presenterà al Comune il consuntivo dei lavori eseguiti e la relativa fattura per la liquidazione ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo 267/2000.

Art. 5 - Potenziamento ed estensione dell'impianto.

Tutti i potenziamenti e le estensioni dell'impianto, le costruzioni di nuovi impianti nell'ambito del territorio del Comune, sia nelle aree in cui già esiste l'impianto, sia per le estensioni in aree attualmente prive di rete di distribuzione, dovranno essere eseguite a cura della "Società". Le relative spese verranno imanziate dai richiedenti, nel caso di nuove urbanizzazioni realizzate da terzi pubblici o privati, dal Comune in tutti gli altri casi di interesse pubblico.

La determinazione delle spese relative alle estensioni della rete di distribuzione, verrà effettuata sulla base del listino prezzi in vigore, approvato ed applicato dalla Società per le prestazioni all'utenza. Tutte le opere a carico del Comune dovranno essere dallo stesso espressamente autorizzate in via preventiva.

Art. 7 - Devoluzione degli impianti a fine Contratto.

A fine Contratto i beni ancora in esercizio, costituenti l'impianto gas originario concesso dal Comune in uso alla Società ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione, passeranno integralmente e totalmente gratuitamente al Comune.

Tutte le migliorie, i potenziamenti, le estensioni, le sostituzioni apportate dalla Società con oneri rimasti a proprio carico saranno oggetto di rimborso a favore della Società ai sensi del D. Lgs. 164 del 23.5.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - Allacciamento delle utenze e relativi oneri.

La Società dovrà costruire le opere di allacciamento della rete di distribuzione sino al misuratore incluso, secondo razionali criteri di sicurezza tecnica ed in conformità con le norme vigenti.

L'utente dovrà procurarsi dal proprietario dello stabile l'autorizzazione per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà. Per la realizzazione delle predette opere (presa stradale derivata dalla condotta principale e sue eventuali derivazioni, eventuali colonne montanti con giunti dielettrici e rubinetti di intercettazione, tronchetti trasversali con attacco per misuratori, fornitura e posa misuratori), la Società richiederà il versamento dei costi di allacciamento sulla base di quanto previsto dall'elenco prezzi in vigore, approvato con provvedimento del C.d.A. Per l'allacciamento di edifici cittadini di proprietà o gestiti dal Comune, adibiti a servizi pubblici, non verrà richiesto alcun contributo di allacciamento e pertanto le opere necessarie saranno eseguite gratuitamente.

Il Comune avrà sempre facoltà di verificare la congruità degli importi richiesti all'utenza. Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti di utenza dovranno essere eseguiti esclusivamente dalla Società o da Ditte qualificate da essa autorizzate.

- 2) di revocare la deliberazione giuntale n. 98 del 18.05.2005;
- 3) di autorizzare l'applicazione delle norme contrattuali modificate con decorrenza immediata.

Indi, con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano, su proposta del Presidente, il presente provvedimento viene dichiarato IMMEDIATAMENTE ESECUIBILE, ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.



Comune di Azzano Decimo

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 13/11/2008

O G G E T T O

individuazione del termine di scadenza del periodo transitorio della concessione per la distribuzione del gas in essere con la società Multiservizi Azzanese S.u.r.l. ai sensi dell'articolo 23 bis della Legge n. 133/08.

L'anno duemilottotto il giorno tredici del mese di novembre alle ore 20:00, nella sala ex-ENAL di Tiezzo, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in adunata ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente/Assente
BETTOLI Vittorio	Componente del Consiglio	Presente
BORIA Michele	Componente del Consiglio	Presente
BORTOLIN Mauro	Componente del Consiglio	Presente
BORTOLUS Angelo Franco	Componente del Consiglio	Presente
BURELLA Francesco	Componente del Consiglio	Presente
BURELLA Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
CALDO Lucio	Componente del Consiglio	Presente
FREGONESE Renzo	Componente del Consiglio	Assente
dott. GASPARDIS Marzio	Presidente del Consiglio	Presente
INNOCENTE Roberto	Componente del Consiglio	Presente
LOCATELLI Alberto Raffaele	Componente del Consiglio	Presente
MASCARIN Gino	Componente del Consiglio	Presente
PANONTIN Paolo	Componente del Consiglio	Presente
PARDINI Gabriele	Componente del Consiglio	Assente
PICCINI Massimo	Componente del Consiglio	Presente
PUTTO Marco	Componente del Consiglio	Presente
SARO Simone	Componente del Consiglio	Presente
STEFANUTTO Lorella	Componente del Consiglio	Presente
VALVASORI Sante Luca	Componente del Consiglio	Presente
ZADRO Andrea	Componente del Consiglio	Presente
BORTOLOTTI ENZO	Sindaco	Assente

Presenti n. 18
Assenti n. 3

Assiste il Segretario dott. Paolo Maniago.
 Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Gaspardis dott. Marzio nella qualità di Presidente del Consiglio e procede all'esposizione dell'oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Individuazione del termine di scadenza del periodo transitorio della concessione per la distribuzione del gas in essere con la società Multiservizi Azzanese S.u.r.l. ai sensi dell'articolo 23 bis della Legge n. 133/08.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO CHE con propria deliberazione n. 33 del 9.04.2002 questo Consiglio Comunale aveva disposto la costituzione della società Multiservizi Azzanese, totalmente partecipata dal comune, allo scopo di trasformare la precedente gestione in economia del servizio secondo gli indirizzi di cui all'articolo 15 comma 1 del D. L.gs. n. 164/00;

VISTO CHE l'affidamento del servizio alla società stessa prevede una durata dello stesso nei termini di cui all'articolo 15 commi 5, 7 e 8 del D. L.gs. n. 164/00;

CONSIDERATO CHE a fronte dell'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 69 della Legge n. 239/04 questa Amministrazione comunale ha riconosciuto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse e, conseguentemente, ha disposto la proroga annuale della scadenza del periodo transitorio dell'affidamento di cui sopra, con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2005;

TENUTO CONTO CHE successivamente la normativa di settore è stata ulteriormente modificata dalla Legge n. 51/06 che ha convertito il D. L. n. 273/05;

CONSIDERATO CHE in base alle disposizioni di cui sopra alla scadenza del periodo transitorio il comune avrebbe dovuto procedere ad un nuovo affidamento del servizio esclusivamente a mezzo gara;

CONSIDERATO CHE successivamente l'entrata in vigore dell'articolo 46 bis del D. L. n. 159/07, convertito nella Legge n. 222/07, ha sì confermato l'affidamento del servizio a mezzo gara ma attraverso una procedura non più gestita dai singoli comuni affidatari ma da "bacini territoriali minimi" definiti "a partire da quelli tariffari" e che detti bacini devono essere stabiliti da due ministeri, sentita la Conferenza Unificata e su proposta dell'Autorità per il gas;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra prevede inoltre che i medesimi soggetti siano deputati ad individuare i criteri di gara sulla scorta dei quali aggiudicare il servizio;

CONSIDERATO CHE il comma 4 dell'articolo 46 bis stabilisce che gli affidamenti in essere, fino alla definizione degli adempimenti di cui sopra proseguono "fino a nuovo affidamento" ed i comuni possono richiedere un corrispettivo fino al 10 % del VRD;

VISTO CHE successivamente è stato emanato il D. L. n. 112/08, convertito nella Legge n. 133/08 e che l'articolo 23 bis del medesimo prevede, da un lato l'affidamento a mezzo gara dei servizi pubblici come forma di affidamento principale del medesimo, ma parimenti introduce, anche per la distribuzione del gas, la facoltà di procedere con un affidamento "in house" del medesimo a società che abbiano caratteristiche già proprie della Multiservizi Azzanese S.u.r.l.,

ovvero l'esercizio del controllo analogo sulla medesima da parte del socio ed il vincolo territoriale di operatività della stessa;

CONSIDERATO CHE il medesimo articolo 23 bis prevede che, ove anche si debbano esperire le gare, queste devono essere effettuate "entro la data del 31/12/2010";

CONSIDERATO CHE lo stesso articolo delega il Governo ad emanare un successivo regolamento, non ancora pubblicato, con il quale disciplinare "la fase transitoria" e "individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo";

RITENUTO PERTANTO CHE il disposto di cui all'articolo 46 bis della Legge n° 222/07 in merito alle gare per ambito territoriale minimo non può dirsi formalmente abrogato fino all'adozione del regolamento di cui sopra;

CONSIDERATO CHE, per contro, in relazione all'ipotesi dell'affidamento "in house" del servizio, ad oggi mancano le indicazioni sulla base delle quali predisporre l'istruttoria conoscitiva di cui al citato comma 4 dell'articolo 23 bis ed in particolare l'Autorità per il Gas non ha emanato proprie direttive al riguardo, diversamente da quanto effettuato dall'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato con propria Deliberazione del 16/10/2008;

CONSIDERATO QUINDI CHE non può affermarsi che il quadro normativo di settore sia ancora definito e definitivo;

VISTO CHE è interesse del comune garantire alla società Multiservizi Azzanese S.u.r.l., dallo stesso controllata, la possibilità di beneficiare del periodo massimo di affidamento del servizio in regime transitorio ai fini di consentire alla società stessa di dotarsi di una struttura operativa adeguata e di un'esperienza di gestione tali da consentire di potersi presentare al momento della, se del caso, futura gara nelle migliori condizioni tecnico/economiche per poter presentare una adeguata offerta tecnica/economica;

CONSIDERATO CHE nell'interesse del comune ma anche della cittadinanza di Azzano Decimo è preferibile che il servizio di distribuzione del gas naturale, vista la sua primarietà e indispensabilità, sia gestito, per quanto possibile, da una società controllata dal comune al fine di garantire al medesimo l'esercizio di un reale ed effettivo controllo sulla stessa anche dal punto di vista gestionale e con riguardo ai piani industriali di investimento per lo sviluppo e potenziamento degli impianti;

ATTESO CHE un tanto è consigliato anche dal fatto che questo Comune è uno dei pochissimi che detiene la proprietà di tutte le reti e gli impianti;

CONSIDERATO CHE il corrispettivo riconosciuto al comune dalla società sotto forma di utile di esercizio/canone di concessione risulta oggi essere assai rilevante e comunque superiore al 10 % del VRD di cui all'articolo 46 bis sopra citato;

CONSIDERATO CHE proprio in forza di quanto sopra è interesse del comune rinviare, per quanto possibile in base alle vigenti normative, la data dell'eventuale prossimo nuovo

F.to Vanda Pin

IL RESPONSABILE

La presente proposta di delibera non presenta aspetti di rilievo sotto il profilo della regolarità contabile.
Ll, 11 novembre 2008

F.to Marco Zanet

IL RESPONSABILE

Al sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione Patrimonio esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica
Ll, 11 novembre 2008

Indi, con separata votazione, su proposta del Presidente, con voti favorevoli _____, contrari _____ e astenuti _____, resi per alzata di mano dal _____ presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni.

2. Di dare atto che a fronte di questo provvedimento programmatico, la Giunta Comunale e i responsabili di servizio competente provvederanno ad effettuare tutti quegli atti e procedimenti di indirizzo o di gestione che risulteranno necessari al fine di garantire il rispetto della legge e la qualità del servizio.
1. Di riassumere ai sensi della normativa sul metodo cosiddetto "in house" di cui in premessa ed in via temporanea e nei termini di cui sotto, alla società Multiservizi Azzanese la concessione per la distribuzione del gas nel territorio comunale e di individuare, salvo norma contraria, quale termine ultimo per la formalizzazione dell'atto di nuovo affidamento del servizio secondo le forme di legge, la data del 31/12/2010, ai sensi dell'articolo 23 bis comma 9 del D. L. n° 112/08 convertito nella Legge n° 133/08;

DELIBERA

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 73, comma 4 dello Statuto comunale;

Visto il parere del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come previsto dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;

CONSIDERATO CHE parallelamente il comune attiverà le necessarie procedure istruttorie al fine di verificare la fattibilità, in alternativa all'ipotesi dell'affidamento a mezzo gara del servizio, dell'affidamento "in house" del servizio medesimo;

affidamento a mezzo gara al fine di poter operare in tal senso in forza di normative e prassi certe e ben consolidate;

Al sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.
Ll, 11 novembre 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Paolo Maniago

Scrutatori i Consiglieri: Burrella Giuseppe, Bortolin Mauro e Saro Simone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 18
favorevoli n. 18
contrari n. 0
astenuti n. 0

Il Presidente comunica il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione.

Pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 18
favorevoli n. 18
contrari n. 0
astenuti n. 0

Il Presidente proclama il risultato della votazione e comunica che l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni.

Per gli interventi si rinvia alla registrazione magnetica con relativa trascrizione cartacea.

Dott. Paolo Maniago

Azzano Decimo, 18/11/2008

La presente copia, composta di n. 6 fogli è conforme all'originale esistente presso questo ufficio esclusivamente ai fini della presente pubblicazione.

Patricia Calderan

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

LI-04/12/2008

18/11/2008 al 03/12/2008

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Comunicata alla Prefettura il 18/11/2008 - Prot. n. _____

F.to Patricia Calderan

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

LI 18/11/2008

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il 18/11/2008 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

F.to dott. Paolo Maniago

F.to Gaspardis dott. Marzio

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto,